

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88**

**Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;**

**Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;**

**Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed, in particolare, l'articolo 16;**

**Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo alle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 [ed, in particolare, gli articoli 2 e 3];**

**Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33;**

**Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;**

**Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;**

**Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;**

**Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;**

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo**

**Titolo I**

***Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi***

***ARTICOLO 1 – Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385***

1. Costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell'articolo 128-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, e dell'articolo 111 del medesimo decreto legislativo, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari.
2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su delega di prestatori di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia adeguatamente vincolata, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

**ARTICOLO 2 – Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**

1. Ai mediatori creditizi di cui all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
2. Non costituisce mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
  - a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;
  - b) fornitori di beni o servizi.
3. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128 quater, comma 2, è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia.

### **ARTICOLO 3- *Requisiti di Professionalità***

1. Per l'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128 ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è richiesto:
  - a) il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
  - b) la frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;
  - c) il possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertato tramite il superamento della prova valutativa, indetta dall'Organismo, di cui all'articolo 128 septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.
  
2. Per l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 ter, comma 2, e 128 quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) I consiglieri di amministrazione ed i sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
    - 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
    - 2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
    - 3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
    - 4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
  
  - b) Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a).
  
  - c) L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare ~~e assicurativa~~ maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

#### **ARTICOLO 4 – *Requisiti di Onorabilità***

1. Non possono essere iscritti agli elenchi, di cui agli articoli 128 ter, comma 2, e 128 quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che:
  - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti agli elenchi coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

**ARTICOLO 5 – *Requisiti Patrimoniali***

1. L'iscrizione agli elenchi di cui agli articoli 128 ter, comma 2, e 128 quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l'attività svolta, con un massimale almeno pari a 1.120.200,00 euro per ciascun sinistro e almeno pari a 1.680.300,00 euro all'anno globalmente per tutti i sinistri.
2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
3. Ai sensi dell'articolo 128 quater 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a 120.000 euro.
4. I massimali, di cui al comma 1, e l'ammontare del capitale minimo, di cui al comma 3, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## **ARTICOLO 6 – Incompatibilità**

1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti finanziari e nell'elenco dei mediatori creditizi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad individuare le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
3. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da banche e intermediari finanziari. A tal fine:
  - a) I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128 quater, comma 2;
  - b) Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari .
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono le attività disciplinate dal presente decreto, partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale o che attribuiscono almeno il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono di esercitare un'influenza notevole.

## **Titolo II**

### ***Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi***

#### **ARTICOLO 7– *Composizione dell’Organismo***

1. L’Organismo previsto dall’articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è composto, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da X membri nominati ai sensi del comma 2..
2. I componenti dell’Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono scelti, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica , tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.
3. L’Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri:
  - a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l’efficace svolgimento dei compiti;
  - b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
  - c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
  - d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell’ articolo 128 novies . del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
  - e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
  - f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni dalla stessa richieste.
4. Lo statuto e i regolamenti interni dell’Organismo sono trasmesso al Ministro dell’Economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d’Italia, e pubblicazione.

#### **ARTICOLO 8- Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo**

- 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.**
- 2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.**
- 3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

## **ARTICOLO 9 – Funzioni dell'Organismo**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
  - a) disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza
  - b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
  - c) ai fini della tenuta degli elenchi di cui alla lettera a), può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati;
  - d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigila sul rispetto delle regole di condotta, delle regole attinenti le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti, nonché di ogni altra documentazione da questi detenuta in funzione di altre disposizioni di legge;
  - e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
  - f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco, verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-ter e 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  - g) secondo quanto previsto dall'articolo 12, indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione negli elenchi di mediatori o agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.